

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 075/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d' Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 5 febbraio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti;  
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

#### ORDINANZA ISTRUTTORIA

**1. RICORSO DELL'ASD REAL TEAM MATERA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. SAMMICHELE/REAL TEAM MATERA C5 DEL 3.10.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 188 del 6.11.2015)

La C.S.A. dispone la trasmissione dall'Ufficio Tesseramento della FIGC del provvedimento integrale di “revoca” del tesseramento del calciatore Grasso Renzo Alfredo.

Dispone altresì la trasmissione del predetto provvedimento alle parti interessate con termine di giorni 3 dal ricevimento per eventuali osservazioni scritte. Rinvia per il prosieguo all'udienza del 16.2.2016 ore 13:30.

**2. RICORSO DELL'ASD REAL TEAM MATERA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL TEAM MATERA/FUTSAL BISCEGLIE 1990 DEL 5.12.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 278 del 10.12.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Real Matera C5 di Matera. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DEL S.S.D. PRO SESTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA OLGINATESE/ PRO SESTO DEL 19.12.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 07.1.2016 – Errata Corrige C.U. n. 81 del 23.12.2015)

La C.S.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Pro Sesto di Sesto San Giovanni (Milano), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. Giovanni Serges, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti;  
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

**4. RICORSO DEL FOGGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FLORIANO ROBERTO SEGUITO GARA CATANZARO/FOGGIA DEL 24.1.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV del 26.1.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Foggia Calcio S.r.l. di Foggia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO DELL’A.S.D. OLIMPUS OLGIAIA 20.12 S.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ATZORI FEDERICO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21, A.S. CISCO ROMA S.R.L./OLIMPUS OLGIAIA 20.12 S.C. DEL 17.1.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 406 del 21.1.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Olympus Olgiata 20.12 s.c. di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO DELL’A.S.D SALENTO WOMEN SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. CAROLINA PAOLO INFLITTA SEGUITO GARA ELEONORA FOLGORE/SALENTO WOMEN SOCCER DEL 24.1.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 49 del 27.1.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD. Salento Women Soccer di Cavallino (Lecce) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI VUOLO EMANUELE PIO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, TORRECUSO CALCIO/CITTÀ DI GRAGNANO DEL 16.1.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 52 del 20.01.2016)

La C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Di Gragnano di Napoli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## III COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti;  
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**8. RICORSO DEL SIG. FOSCHI RINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30.4.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BRESCIA/CESENA DEL 17.1.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 66 del 19.1.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Foschi Rino e dispone addebitarsi la  
tassa reclamo.

**9. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA  
SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00  
INFLITTA AL SIG. MANCINI ROBERTO SEGUITO GARA MILAN/INTERNAZIONALE  
MILANO DEL 31.1.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti  
Serie A – Com. Uff. n. 144 del 01.02.2016)

La C.S.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Internazionale  
Milano di Milano, dichiara estinto il procedimento.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **IV COLLEGIO**

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Alessandro Zamponi - Componenti;  
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

**10. RICORSO DEL BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA  
SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC.  
MARTINELLI ALESSANDRO SEGUITO GARA BRESCIA/LIVORNO DEL 30.1.2016**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 69  
del 2.2.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Brescia Calcio S.p.A. di Brescia e  
dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**11. RICORSO DEL VENEZIA F.C. SRL SSD CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO  
D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI:**  
- **OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE;**  
- **AMMENDA DI € 3.000,00,**  
**INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LUPARENSE SAN PAOLO/  
VENEZIA F.C. DEL 31.1.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento  
Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ai sensi  
dell'art. 36bis, comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società Venezia F.C. S.r.l. SSD di  
Mestre (Venezia) ridetermina le sanzioni inflitte alla sola ammenda di € 3.000,00 con diffida.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 5 febbraio 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio